

# Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ATTO N. 9  
SEDUTA DEL 28/03/2019**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 14:45, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Assente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 11,  
Consiglieri presenti: n. 10,

Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,  
Consiglieri assenti: n. 1.

Partecipa la Dott. Rossano Mancusi Segretario del Comune incaricato della redazione del presente verbale.

### IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Introduce l'argomento il Sindaco Gabriella Allori che espone le ragioni che portano alla modifica del Regolamento sulla TARI. Si dilunga sui motivi che hanno portato l'Amministrazione ad adottare il servizio del porta a porta per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti sul tutto il territorio comunale. Lo stesso servizio era già stato adottato dal Comune di Marciana e spesso in passato si sono registrati problemi nelle zone confinanti con quel Comune, in quanto alcuni cittadini di Marciana venivano a depositare i loro rifiuti nelle piazzole del Comune di Marciana Marina, creando situazioni insostenibili dal punto di vista del decoro e a volte venivano trovati anche i calcinacci. Inoltre, un altro aspetto che ci ha fatto propendere per la raccolta porta a porta è stato il fatto che si era fermata la percentuale della raccolta differenziata e così, con il servizio del porta a porta, si presume di offrire un servizio di maggiore qualità, anche se questo inizialmente porta ad un aumento delle tariffe. Le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti riguardano l'art. 26 concernente la rateizzazione della TARI che viene concessa di pagare in quattro rate anziché in due, per andare incontro alla popolazione. Inoltre, c'è il settore del Bed & Breakfast che non era ricompresa nella Tabella del Regolamento e non potevano essere equiparati ad una civile abitazione, così è stato inserito nella tabella allegata al Regolamento il punto n. 8 bis.

Il Consigliere Andrea Ciumei chiede di precisare il numero delle rate e le scadenze.

Il Sindaco risponde che si tratta di quattro rate con scadenza al 30 maggio, al 31 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre.

Prende la parola il Consigliere Guido Citti per prendere atto del fatto che ancora i magazzini sono equiparati alle attività, anche se, in realtà, un magazzino non produce rifiuti come un'attività e osserva che punto vendita e magazzino non dovrebbero avere la stessa tassazione.

Il Sindaco invita la Dott.ssa Silvia Gherardini, chiamata a partecipare al Consiglio Comunale a fornire spiegazioni tecniche, quale esperta delle tariffe della TARI, appositamente incaricata dal Comune.

La Dottoressa fornisce spiegazioni tecnico giuridiche, soffermandosi sul fatto che il magazzino segue l'attività prevalente ed è ad utilizzo dell'attività di mercato, ma se la superficie del magazzino supera i 200 metri, non può essere considerato di pertinenza.

Il Consigliere Vincenzo Tagliaferro esprime il suo pensiero sulla destinazione del magazzino, affermando che se sono magazzini commerciali sono legati ad un'attività commerciale; i magazzini di abbigliamento, ad esempio, sono legati alla vendita.

Il Consigliere Andrea Ciumei ricorda che era un problema legato alla metratura, di cui si era discusso in passato, come il caso degli ambulanti del mercato che avevano un magazzino alla ex SIE. Fa poi i complimenti all'amministrazione per la raccolta dei rifiuti porta a porta, anche se purtroppo non tutti la pensano allo stesso modo. Vi sono da risolvere ancora alcuni problemi, come, ad esempio, chi si trova ad abitare lontano dalla pubblica via, problemi legati a bidoni rovesciati dal vento o dagli animali, problemi di spazio in casa per tenere i vari contenitori della spazzatura o per chi affitta gli appartamenti ai turisti o per coloro che attraccano in porto.

A questo proposito, prende la parola il Consigliere Donatella Martorella che spiega che per le attività, dove passano tutti i giorni, è un servizio ad hoc, che per il porto è prevista una scheda magnetica e dei contenitori con le chiavi, mentre per quel che riguarda gli affitti, il centro di

raccolta rimane aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12, per agevolare i turisti che partono in giorni differenti. Comunque, spetta a chi affitta fare un'opera di comunicazione, esiste un apposito numero verde ed è inutile fare polemiche sterili. E' ovvio che ogni cambiamento porta difficoltà, ma la scelta di iniziare il percorso della raccolta porta a porta a febbraio è stato determinante per abituarsi a questo tipo di raccolta.

Il Sindaco Allori dice che bisogna aggiustare il tiro.

Il Consigliere Guido Citti afferma che chi porta la borsa della plastica o dell'umido porta soldi perché aumenta la percentuale della spazzatura.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono specifiche norme disciplinanti la tassa sui rifiuti - TARI;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/08/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2015;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 al 28/2/2019;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/2019, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Rilevato, pertanto, che, in base alla sopra citata disposizione normativa, il "piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani" costituisce atto propedeutico ed imprescindibile per la determinazione e l'approvazione delle tariffe della TARI;

Rilevato che ESA S.p.A. con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 1257 dell'8/2/2019 ha inoltrato il Progetto per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana per il territorio comunale di Marciana Marina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12/2/2019;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare i contribuenti e le attività, chiamati dal mese di febbraio 2019 ad effettuare la raccolta differenziata porta a porta, provvedere a scaglionare il pagamento degli importi dovuti in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, anziché in due, come previsto all'art. 26 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, che prevedeva il pagamento in sole due rate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, o in un'unica soluzione entro il mese di maggio;

Richiamato il comma 3 dell'art. 26 "Riscossione" del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti che così dispone:

*"3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di maggio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006"*;

Ritenuto necessario modificare il comma 3 dell'art. 26 "Riscossione" del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, sostituendo le parole *"Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di maggio."* con le seguenti: *"Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio."* lasciando invariate le precedenti diciture, di modo che, alla luce delle richiamate modifiche, il comma 3 dell'art. 26, risulta così modificato:

#### **Art. 26 RISCOSSIONE**

*(omissis)*

*(omissis)*

*Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi*

*anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006."*

*(omissis)*

*(omissis)*

*(omissis)*

Preso atto, altresì, che nel territorio comunale sono presenti alcune attività di "Bed & Breakfast", per le quali, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16972 del 19/8/2015 e della nota IFEL del 15/3/2016, si rende necessario applicare una tariffa che si collochi in una via di mezzo tra quella applicata per la civile abitazione e quella applicata per gli alberghi;

Ritenuto opportuno, inoltre, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza in materia, tenuto conto che l'attività di Bed & Breakfast dia luogo ad un'attività di ricezione-ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad un'utenza residenziale, inserire tra le attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti anche la categoria dei Bed & Breakfast, al momento non ricompresa nella tabella delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, facente parte dell'allegato 1 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

Ritenuto dover modificare anche l'ALLEGATO 1 1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI, inserendovi, dopo il punto 8 del numero della categoria "Alberghi senza ristorazione", il numero della categoria 8 bis, introducendo tra le attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti la categoria dei "Bed & Breakfast", come segue:

#### ALLEGATO 1

#### TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 a	Stabilimenti balneari
5 b	Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	Bed & Breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Preso atto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del medesimo D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Preso atto, al riguardo, che:

- con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle predette disposizioni;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni;
- detta pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale, previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore 2 "Servizi economico-finanziari" ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Esaurita la fase di discussione, il Sindaco mette a votazione il presente punto all'ordine del giorno, che ottiene il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro"), espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
- 2) - Di modificare il comma 3 dell'art. 26 "Riscossione" del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/8/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/7/2015, sostituendo le parole "*Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di maggio.*" con le seguenti: "*Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio.*" lasciando invariate le precedenti diciture, di modo che, alla luce delle richiamate modifiche, il comma 3 dell'art. 26, risulta così modificato:

**Art. 26 RISCOSSIONE**

*(omissis)*

*(omissis)*

*Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006."*

*(omissis)*

*(omissis)*

*(omissis)*

- 3) – Di modificare l'ALLEGATO 1 TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, inserendovi, dopo il punto 8 del numero della categoria "Alberghi senza ristorazione", il numero della categoria 8 bis, introducendo tra le attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti la categoria dei "Bed & Breakfast".
- 4) – Di dare atto che, a seguito della modifica di cui al precedente punto n. 3, l'Allegato 1, Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, è il seguente:

ALLEGATO 1

1. TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 a	Stabilimenti balneari
5 b	Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	Bed & Breakfast
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

- 5) - Di dare atto che il testo regolamentare, modificato come disposto dai precedenti punti 2), 3) e 4), composto da n. 36 articoli e 1 allegato, risulta nel testo allegato alla presente deliberazione, dando atto che le modifiche al medesimo entrano in vigore dal 1° gennaio 2019;



- 6) - Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, al Responsabile del Settore 2 "Servizi economico-finanziari", Servizi Tributi, per i provvedimenti di competenza e quelli di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e per l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione unitamente all'esemplare in copia del Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

Il Sindaco, all'atto di discutere il punto n. 6 all'ordine del giorno, ritorna nella presente deliberazione per farne dichiarare l'immediata eseguibilità, con il consenso dell'intero Consiglio.

Con separata votazione, con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro")

### **DELIBERA**

- 7) – Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI MARCIANA MARINA**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**



(Allegato alla delibera n. 9 del 28/3/2019)

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

\*\*\*\*\*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina, 18/3/2019



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

Ufficio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
Gabriella ALLORI

*Gabriella Allori*

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina, 18/3/2019



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

Gabriella ALLORI

*Gabriella Allori*

Prot. n. 2836 del 28/3/2019

**COMUNE DI MARCIANA MARINA**  
*Provincia di Livorno*

**OGGETTO:** Parere del Revisore del Conto sulla proposta di deliberazione- modifiche al regolamento per la disciplina della TARI- Consiglio Comunale del 28/03/2019

Verbale n.9 del 27/03/2019

**IL REVISORE DEL CONTO**

Rag. Cinzia Scartoni, nominato con delibera consiliare n. 55 del 12/12/2018 per il triennio 2018-2021

**Vista** la proposta in oggetto,

**Visto** il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Esaminata** la proposta di deliberazione Consiglio Comunale ad oggetto: approvazione modifiche al Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC), con la quale si prevede di adeguare il regolamento per la parte TARI, modifica comma 3 dell'art. 26 "Riscossione" del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/8/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/7/2015 rilevato che i successivi articoli sono rimasti invariati nel contenuto;

**Osservato e verificato** che le modifiche e integrazioni al Regolamento IUC proposte, garantiscono la regolarità in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, e risultano adeguate e conformi alla normativa vigente;

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la modifica del regolamento di cui all'oggetto.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

 Scartoni Cinzia



Comune di Marciana Marina  
Provincia di Livorno

# **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti**

## TARI

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/4/2014**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/7/2015**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 28/03/2019**

## INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione della TARI</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti alla TARI</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti alla TARI</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Altre riduzioni ed agevolazioni</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della componente TARI – Tassa sui Rifiuti – della IUC - Imposta unica comunale - nel Comune di Marciana Marina, introdotta dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DELLA TARI**

1. Nel comune di Marciana Marina è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la TARI – Tassa sui Rifiuti – ai sensi dell'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

**Art. 3**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 5.

**Art. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 5**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;

3. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### Art. 6

### LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

#### Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.4 comma 2 del presente regolamento;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- *le aree degli specchi acquei destinati esclusivamente al transito e alla manovra dei natanti.*
- *Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.*

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali o aree tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, posti auto, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande e terrazze,.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

## Art. 7

### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla TARI a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmecchaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine	30
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Specchi acquei adibiti a posti barca	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, ecc..	5

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di



materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

#### **Art. 8** **TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.

#### **Art. 9** **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate sia ai fini Tares che ai fini Tarsu .
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante modalità idonee a garantire la conoscibilità da parte del contribuente.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 10** **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **Art. 11**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati .
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche .
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013 n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## **Art. 12**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata determinazione delle tariffe si applicano quelle deliberate per l'anno precedente.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, tenendo conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **Art. 13**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'Autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui il piano si riferisce. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro trenta giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Il piano finanziario comprende:
- a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

### **Art. 14**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla tipologia di attività risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art. 15**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e residenti nell'immobile oggetto dell'utenza nonché i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le fattispecie di cui al presente comma devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Le pertinenze dell'abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) e C2 (magazzini e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione principale. In caso di pluralità di pertinenze una sola di esse, per ciascuna categoria catastale, è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al comma 8.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nonché per le utenze relative ad alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a:
  - 1 componente per abitazioni di superficie fino a 27 metri quadrati;
  - 2 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 28 metri quadrati e 41 metri quadrati;
  - 3 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 42 metri quadrati e 55 metri quadrati;
  - 4 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 56 metri quadrati e 70 metri quadrati;
  - 5 componenti per abitazioni di superficie compresa tra 71 metri quadrati e 90 metri quadrati;

6 componenti per abitazioni di superficie superiore a 90 metri quadrati;

7. Le pertinenze delle abitazioni di cui al precedente comma 6, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) e C2 (magazzini e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello dell'abitazione. Il rapporto pertinenziale deve essere indicato dal contribuente nella dichiarazione di cui al successivo art. 25.  
In caso di pluralità di pertinenze, una sola di esse, per ciascuna categoria catastale, è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica il regime tariffario di cui al successivo comma 8.
8. Per le utenze domestiche, gli immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garages) e C2 (magazzini e locali di deposito) non considerati pertinenza ai sensi dei precedenti commi 3 e 7, o non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate al tributo, o per le quali il rapporto pertinenziale non sia stato dichiarato dal contribuente ai fini dei tributi locali, il numero degli occupanti è considerato pari a uno.
9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.25 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data indicata nella dichiarazione come inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 16**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 25.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

#### **Art. 17**

#### **ZONE NON SERVITE**

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona di fatto non servita dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta..

**Art. 18**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

**Art. 19**  
**RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. La misura della riduzione di cui al comma 1 è stabilita nel 15% della quota variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche di soggetti non residenti.
3. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al gestore l'accesso presso l'utenza da parte del Comune/soggetto gestore per la prescritta verifica, l'utente decadrà immediatamente dal beneficio con conseguente recupero degli importi del tributo oggetto di riduzione e non corrisposto.

**Art. 20**  
**RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 21**

#### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15% ;
  - b. abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 15% ;
  - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 15%
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. La riduzione di cui al comma 1 lettera c si applica se le condizioni necessarie al riconoscimento risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

#### **Art. 22**

#### **ALTRE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune può, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concedere agevolazioni a tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, consistenti nel pagamento parziale dell'importo dovuto dall'utenza a titolo di TARI in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti ultrasessantacinquenni che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari a € 15.000,00 (euro quindicimila/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 50%, corrispondente ad una rata.
  - b) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 50% del tributo, corrispondente ad una rata.
2. le agevolazioni di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione degli immobili considerati pertinenza dell'abitazione principale. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non possono

comunque essere concesse ai soggetti nei cui confronti il Comune vanta crediti di natura patrimoniale o tributaria.

3. La Giunta Comunale ha facoltà di modificare annualmente i sopra indicati limiti ISEE. Qualora la Giunta Comunale non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente confermati.
4. L'istanza per ottenere la suddetta agevolazione è presentata dal contribuente interessato al Comune entro il termine previsto per la scadenza della prima rata della TARI. Il contribuente beneficiario dell'agevolazione provvederà al pagamento della prima rata, mentre, al pagamento della seconda rata provvederà il Comune.
5. Il Comune può altresì, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, concedere agevolazioni, consistenti nel pagamento fino ad un massimo del 90% dell'importo dovuto a titolo di TARI nei confronti di associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel Comune di Marciana Marina, che svolgano servizi di assistenza pubblica e/o socio-sanitari o che gestiscano a mezzo di circoli ricreativi o associazioni sportive dilettantistiche concessioni di specchi acquei sui quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica.
6. La Giunta Comunale determina annualmente, entro il limite stabilito dal precedente comma, la misura dell'agevolazione concessa a favore delle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Marciana Marina.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### Art. 23

### TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.



**Art. 24**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

**Art. 25**  
**DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure tramite posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento o consegna rispettivamente nel caso di invio a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
    - d. Numero degli occupanti i locali;
    - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
    - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - Utenze non domestiche
    - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
    - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
    - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
    - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
  7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

#### Art. 26 RISCOSSIONE

1. La TARI è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto della TARI e del tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 Maggio, il 31 Luglio, il 30 Settembre e il 30 Novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 Maggio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta

di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato al 4° comma del successivo art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

#### **Art. 27**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 26, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 28**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 24 è inferiore ad € 12,00 (euro dodici/00).
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 (euro trenta/00), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **Art. 29**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### **Art. 30**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato o a mezzo della Polizia Municipale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle concessioni di spazi ed aree demaniali, ivi compresi gli specchi acquei;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato .

### **Art. 31**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

### **Art. 32**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

**Art. 33**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento di cui al comma 4 del precedente articolo 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**Art. 34**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 35**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 36**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è soppressa l'applicazione la TARES di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, fatti salvi i rapporti tributari relativi al precedente anno 2013 ancora in essere;
2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della nuova tassa. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 6 dell'art. 15 del presente regolamento.

4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

### **ALLEGATO 1**

#### **D) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 a	Stabilimenti balneari
5 b	Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
<b>8 bis</b>	<b>Bed &amp; Breakfast</b>
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Delibera N. 9 del 28/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Rossano Mancusi

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria

Marciana Marina, 16.05.2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1  
Dott.ssa Donatella Martorella

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 16.05.2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 16.05.2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Donatella Martorella

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Rossano Mancusi

---

**ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Rossano Mancusi